

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 1° FEBBRAIO 2024

(esente da imposta di registro e di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017 – Risoluzione Ade n. 158E/2017)

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 1° del mese di febbraio (01.02.24), alle ore 20.30, in San Nicandro Garganico, presso la sede sociale in Via Campanile 6, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Aficionados (c.f. 93073140712), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1) Adozione nuovo statuto associativo ai fini adeguamento normativa ex D.lgs. 117/17;

Parte ordinaria:

2) Rinnovo cariche sociali;

Risultano presenti **12 soci su 18.**

L'assemblea, come primo atto, nomina quale presidente della medesima il **sig. Augello Giuseppe** che chiama a redigere il seguente verbale il segretario **Tardio Antonio Pio**, che accetta.

Il Presidente premette che l'associazione è iscritta quale organizzazione di volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. 331.

In merito alla parte straordinaria, per ciò che concerne il primo punto, il Presidente propone di modificare lo Statuto, al fine di adeguarlo al D.lgs. 117/17.

L'assemblea, dopo aver visionato la bozza del nuovo Statuto e a seguito di ampia e circostanziata discussione, delibera, all'unanimità dei voti, di approvare il nuovo statuto che si riporta in allegato.

Lo Statuto, che si compone di 39 articoli, è parte integrante del presente Atto.

Passando alla parte ordinaria, in merito al secondo punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo delle cariche sociali l'assemblea delibera, all'unanimità, di

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

	STATUTO	
	Costituzione - Denominazione – Sede - Durata	
	Art. 1	
	È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in San	
	Nicandro Garganico, quale Ente del terzo settore, una associazione denominata	
	AFICIONADOS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (brevemente A.P.S.)	
	in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto,	
	ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS.	
	Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con	
	delibera del Consiglio Direttivo.	
	Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera	
	dell’Assemblea di modifica dello statuto.	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 2	
	L’associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità e non ha scopo di lucro.	
	Finalità e attività	
	Art. 3	
	L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le	
	seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:	
	a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo;	
	b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	AFICIONADOS APS	
	3	

	alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di	
	denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale a norma del presente articolo;	
	c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza	
	e della difesa non armata;	
	d) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata;	
	Ed in particolare l'Associazione ha come scopo quello di porre al centro della pro-pria	
	vita associativa la formazione cristiana, in conformità alla Sacra Scrittura, al	
	Magistero e agli insegnamenti della Chiesa cattolica, affinché si consegua una	
	sempre maggiore unità umana e spirituale e si diventi capaci, con uno stile di vita	
	coerente con il Vangelo, di animare di spirito cristiano nelle realtà sociali e studen-	
	tesche in cui si viene inseriti, come tale non a scopo a di lucro.	
	Per favorire ciò l'Associazione ha anche come scopo la promozione di eventi	
	filantropici e culturali di stampo cristiano cattolico e la promozione di iniziative	
	umani e spirituali. Fondamento inevitabile di questa Associazione è l'amicizia tra i	
	suoi soci. Lo scopo per cui l'Associazione si costituisce è l'evangelizzazione, attraverso	
	la testimonianza di ciascuno e per una più viva amicizia tra studenti basata su una	
	esperienza cristiana.	
	Tale finalità è connessa alla promozione della persona, conformemente alla legge	
	naturale, ai diritti umani e ai solidi fondamenti della fede cattolica. Questi scopi	
	potranno essere perseguiti facendo tesoro del contributo degli insegnamenti della	
	Chiesa. L'Associazione potrà collaborare con enti senza scopo di lucro aventi finalità	
	analoghe come Associazioni, Movimenti, Fondazioni, Centri, Scuole, Parrocchie,	
	impegnati allo stesso modo al bene comune delle persone e della società.	
	AFICIONADOS APS	
	4	

L'Associazione ha come ulteriore obiettivo quello di creare attenzione e interesse nei confronti di una “politica” indirizzata al bene comune.

Finalità e attività

Art. 4

L'Associazione si propone quindi di:

- a) di dare vita ad esperienze, iniziative ed attività di testimonianza, di condivisione e di comunione che esprimano all'uomo d'oggi la vitalità e la possibilità di incontrare Cristo attraverso un'amicizia;
- b) per mezzo dell'attività libera e gratuita svolta dai volontari, che a ciò si rendono disponibili, si impegna a collaborare con quelle realtà e soggetti che già si occupano di alleviare le sofferenze umane; cercano soluzioni relative ai problemi che ostacolano i diritti, la dignità e il rispetto della vita umana in quanto fine e non mezzo, dal suo concepimento alla morte naturale;
- c) di promuovere la giustizia, la qualità della vita personale e una giusta politica sociale.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) la promozione culturale e formativa nelle sue varie espressioni attraverso l'organizzazione di gruppi di studio e di ricerca, convegni, conferenze, congressi, mostre;
- b) istituzioni di luoghi d'incontro; proiezioni di film e documentari culturali ed eventuale loro produzione in proprio, redazione di pubblicazioni occasionali o di periodici, riviste, saggi, notiziari, pubblicazioni di atti di convegni e di seminari, ecc.;
- c) la difesa della vita umana attraverso approfondimenti teologico - biblici per favorire la conoscenza del valore trascendente della vita umana, attraverso

	la divulgazione di studi e ricerche;	
	d) la solidarietà nelle sue varie forme (bisogni religiosi, psicologici, fisici,	
	ambientali, economici, ecc.), sempre nell'ambito delle reali possibilità	
	dell'Associazione;	
	e) Organizzazioni di raccolte fondi per la realizzazione dei fini istituzionali;	
	f) operare sul territorio con lo scopo di migliorare il progetto di vita delle	
	persone svantaggiate;	
	g) promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni	
	ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di	
	libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;	
	h) essere un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali	
	assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;	
	i) offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;	
	j) promuovere la lotta alla povertà e al disagio sociale, attraverso proprie	
	iniziative caritatevoli e di beneficenza.	
	Art. 5	
	Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale	
	prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone	
	aderenti agli enti associati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad	
	altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché	
	collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	AFICIONADOS APS	
	6	

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7

Possono diventare soci dell'associazione tutti i cittadini che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

	Diritti e doveri dei soci	
	Art. 10	
	I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative	
	dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti	
	alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al	
	Presidente e da evadersi entro 15 giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni,	
	dall'appartenenza all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili.	
	La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e	
	trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli	
	eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul	
	patrimonio della stessa.	
	Perdita della qualità di socio	
	Art. 11	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza	
	immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno	
	in corso;	
	d) per esclusione.	
	AFICIONADOS APS	
	8	

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di	
	cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività	
	volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali	
	nello svolgimento delle loro funzioni.	
	I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.	
	117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento	
	dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Sostenitori	
	Art. 13	
	Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,	
	condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.	
	I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e	
	passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in	
	volta intraprese dall'associazione.	
	Lavoratori	
	Art. 14	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3	
	del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero	
	dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento	
	del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.	
	AFICIONADOS APS	
	10	

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione,	
	l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di	
	giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18	
	L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	• discute e approva il bilancio;	
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente	
	il numero dei componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di	
	controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	• discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro	
	eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento	
	dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione	
	di responsabilità nei loro confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei	
	casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione	
	deliberato dal Consiglio direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

	La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni	
	prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della	
	riunione stessa.	
	In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie	
	telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le	
	persone.	
	Art. 24	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione;	
	realizza ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività	
	che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei	
	soci.	
	Nello specifico:	
	• elegge tra i propri componenti il presidente;	
	• elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	• elegge il tesoriere e il segretario;	
	• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	
	• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili	
	dall'associazione;	
	• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la	
	discussione e la sua approvazione;	
	AFICIONADOS APS	
	15	

	• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	• conferisce procure generali e speciali;	
	• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;	
	• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;	
	• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25	
	In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.	
	Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.	
	In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.	
	Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
	Il Presidente	
	Art. 26	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.	
	Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.	
	È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne	
	AFICIONADOS APS 16	

	quietanza.	
	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o	
	speciale.	
	In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente	
	vicario.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli	
	alla ratifica del Consiglio Direttivo.	
	Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti,	
	degli stessi risponde personalmente il Presidente.	
	Il Tesoriere	
	Art. 27	
	Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il	
	bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.	
	Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi	
	compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,	
	effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi	
	operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.	
	Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite	
	massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.	
	Il Segretario	
	Art. 28	
	Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di	
	Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia	
	unitamente al libro soci.	
	AFICIONADOS APS	
	17	

	L'Organo di controllo	
	Art. 29	
	Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.	
	117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.	
	I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti	
	di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di	
	controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno	
	uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo	
	settore.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.	
	31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è	
	AFICIONADOS APS	
	18	

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui

l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono

indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a cento

mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel

proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente

aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o

corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai

dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le

maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o

scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su

proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente

devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale

del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del

terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta a inoltrare al già menzionato Ufficio la richiesta di

parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presente Statuto, che consta di n. 39 (trentanove) articoli redatti su n.23 (ventitré) pagine, viene approvato dall'Assemblea dei Soci, giusto verbale in testa al presente atto. Viene successivamente firmato dal Consiglio Direttivo, trasmesso agli organi competenti. Entra in vigore il giorno successivo alla firma e abroga il precedente depositato presso l'Agenzia delle Entrate – Uff.Terr. San Severo, al n. **495** serie **3** del **28 Marzo 2022**.

SAN NICANDRO GARGANICO, 01/02/2024

IL PRESIDENTE

F.to AUGELLO Giuseppe

L. S.

IL VICE PRESIDENTE

F.to DI LELLA Carmela

IL TESORIERE

F.to TARDIO Antonio Pio